Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA Martedì, 16 dicembre 1941 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234); Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 295 DEL 16 DICEMBRE 1941-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 68: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della Città di Roma sorteggiate nella 49ª estrazione del 25 novembre 1941-XX.

(4899)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1941-XX, n. 1322.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° maggio 1941-XIX, n. 432, recante integrazione alla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, sulla organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° maggio 1941-XIX, n. 432, recante integrazione alla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416, sull'organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 ottobre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 7 novembre 1941-XX, n. 1323.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 408, concernente la sospensione durante l'attuale stato di guerra dell'obbligo della licenza del Ministero dell'interno per la confezione di uniformi militari su ordinazione dell'autorità militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 408, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, dell'obbligo della licenza del Ministero dell'interno per la confezione di uniformi militari su ordinazione dell'autorità militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 14 novembre 1941-XX, n. 1324.

Istituzione di un compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale tecnico del Corpo Reale delle miniere, ruoli del Servizio minerario e dell'Ufficio geologico ed a quello appartenente al ruolo degli assistenti (gruppo C) del medesimo Corpo Reale, che per ragioni del proprio servizio sia soggetto a rischi o gravi disagi, per visite in miniera, ispezioni mine-

rarie o per lavori di campagna in località impervie o pericolose, è attribuito uno speciale compenso giornaliero, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il compenso di cui al precedente articolo sarà attribuito, sentita apposita Commissione, sulla base delle effettive prestazioni previste nell'articolo medesimo, e non potrà superare le seguenti misure:

per i funzionari di grado superiore all'8° di gruppo *A*, lire 50;
per i funzionari dei gradi inferiori di gruppo *A*, lire 40;
per gli impiegati di gruppo *B*, lire 30;
per gli impiegati di gruppo *C*, lire 20.

Art. 3.

La spesa complessiva per l'applicazione dei precedenti articoli sarà annualmente stabilita in somma non superiore a L. 400.000, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

I compensi di cui all'art. 2 non sono cumulabili col trattamento previsto nel decreto interministeriale 26 settembre 1926-IV per i funzionari chiamati a dirigere od eseguire indagini geologiche o lavorazioni di ricerche minerarie nei territori del Regno o delle Colonie.

Per i giorni in cui il personale indicato nell'art. 1 fruisce del compenso giornaliero stabilito nell'art. 2, rimane esclusa qualsiasi attribuzione di premi di operosità o rendimento al personale medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1941-XIX, n. 1325.

Approvazione della convenzione per il finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire presso la Facoltà di scienze politiche della Regia università di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto lo statuto della Regia università di Perugia, approvato con R. decreto 20 aprile 1939-XVII, n. 1107;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Perugia addì 18 ottobre 1941-XIX tra la Regia università di Perugia, l'Amministrazione provinciale, la Cassa di risparmio, la Fondazione per l'istruzione agraria, il Collegio pio della Sapienza, il comune di Perugia, il comune di Foligno e quello di Spoleto per il finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire presso la Regia università di Perugia, in aggiunta a quelli assegnati alla Facoltà di scienze politiche, riservato ad uno degli insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio.

Art. 2.

Ai posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di scienze politiche della Regia università di Perugia è aggiunto, limitatamente al periodo di durata della presente convenzione e a quelli delle sue successive rinnovazioni tacite od esplicite, un posto riservato ad uno degli insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio. Venendo a cessare i contributi forniti dagli Enti per il relativo finanziamento, detto posto resterà soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, foglio 24. — MANCINI

Convenzione per nuovi e maggiori apporti al bilancio dell'Università degli studi di Perugia per la istituzione di un posto di professore di ruolo della Facoltà di scienze politiche riservato agli insegnamenti del corso per la laurea in economia e commercio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentoquarantuno XIX addì 18 ottobre in Perugia, nel Gabinetto dell'Ecc. il Prefetto, innanzi a me cav. dott. Emilio Bruschelli, consigliere di Prefettura delegato ai contratti presso la Regia prefettura ed alla presenza dei signori:

1) Senatore prof. Paolo Orano, nella sua duplice veste di rettore magnifico della Regia università degli studi e di presidente del Consiglio di amministrazione del Collegio pio della Sapienza;

2) Avv. Angelo Guerrieri, nella sua veste di vice presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione per l'istruzione agraria;

3) Comm. dott. Colombo Corneli, preside della provincia di Perugia;

4) Comm. prof. Giulio Agostini, podestà di Perugia;

5) Rag. cav. uff. Guido Romizi, direttore della Cassa di risparmio;

6) Cav. uff. Federico Sorbi, podestà per il comune di Foligno;

7) Comm. avv. Ferrucci Ferreti, podestà per il comune di Spoleto;

Tutti a questo atto espressamente autorizzati e delegati dalle singole amministrazioni;

Premesso

che con il R. decreto 20 aprile 1939-XVII, n. 1107, è stato istituito presso la Facoltà di scienze politiche della Regia università agli studi di Perugia il corso per la laurea in economia e commercio;

che il Comune, l'Amministrazione provinciale, la Cassa di risparmio e la Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia ed i comuni di Spoleto e di Foligno sono venuti nella determinazione di assumere nuovi e maggiori oneri per la Regia università degli studi ai fini ed agli effetti di cui in oggetto alla presente convenzione;

fermo restando ogni rapporto o servizio in atto fra gli Enti stessi e la Regia università degli Studi;

dai convenuti, come sopra costituiti nelle rispettive rappresentanze, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Regia università di Perugia è istituito, in aggiunta ai posti assegnati alla Facoltà di scienze politiche e con le norme dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, un posto di professore di ruolo riservato ad uno degli insegnamenti del corso per il conferimento della laurea in economia e commercio.

Art. 2.

Gli Enti che intervengono alla presente Convenzione si obbligano a provvedere come appresso alle spese occorrenti per la istituzione del posto di professore di ruolo, di cui al precedente art. 1:

Amministrazione provinciale, L. 10.000 annue per nove anni;

Cassa di risparmio, L. 8500 annue per nove anni;

Fondazione per l'istruzione agraria, L. 5000 annue per dieci anni;

Collegio pio della Sapienza, L. 8700 annue per dieci anni;

Comune di Perugia, L. 2000 annue per tempo indeterminato;

Comune di Foligno, L. 2000 annue per tempo interminato;

Comune di Spoleto, L. 4000 annue per tempo interminato.

Art. 3.

La presente convenzione ha per ciascuno degli Enti sottoscritti la durata indicata nell'articolo precedente a far tempo dal 29 ottobre 1941-XX e si intenderà tacitamente prorogata ogni nove anni ove non intervengano regolari denuncie da parte degli Enti sovventori almeno diciotto mesi prima della scadenza.

Per gli Enti che si sono obbligati a corrispondere i contributi in dieci annualità, l'impegno relativo, agli effetti del materiale versamento dei contributi all'Università, si intende, però, decorrere dall'esercizio finanziario 1940. La Convenzione stessa diverrà esecutoria in seguito alla sua approvazione con Regio decreto.

Art. 4.

Le deliberazioni relative ai contributi, di cui al precedente art. 2, sono state adottate ed approvate:

a) per l'Amministrazione provinciale di Perugia dal preside il 25 luglio 1938-XVI approvato con decreto interministeriale 14 luglio 1939-XVII, n. 15200;

b) per la Cassa di risparmio di Perugia dal Consiglio in data 2 marzo 1940-XVIII;

c) per la Fondazione agraria dal commissario in data 20 giugno 1939-XVII;

d) per il comune di Spoleto dal podestà in data 11 maggio 1939-XVII approvata dalla G.P.A. in data 15 giugno 1939-XVII, n. 11915;

e) per il comune di Foligno dal podestà in data 12 maggio 1939-XVII approvata dalla G.P.A. in data 15 giugno 1939-XVII, n. 12481;

f) per il comune di Perugia dal podestà in data 14 aprile 1939-XVII approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale in data 7 ottobre 1939-XVII;

g) per il Collegio pio della Sapienza dal Consiglio in seduta 27 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

I contributi annui, di cui al precedente art. 2, saranno versati ogni anno dagli Enti direttamente alla Cassa di risparmio di Perugia, investita delle funzioni di cassiere della Regia università degli studi ed il loro importo sarà destinato alla istituzione di un posto di professore di ruolo riservato ad insegnamenti propri del nuovo corso di laurea in economia e commercio.

Art. 6.

La Regia università di Perugia si obbliga di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al professore di ruolo, di cui al precedente art. 1, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Art. 7.

La presente convenzione è esente da ogni onere fiscale e perchè stipulata nell'interesse della Regia università degli studi di Perugia.

Essa viene redatta in dieci esemplari, letta, approvata e sottoscritta seduta stante.

Firmati: *Paolo Orano - Angelo Guerrieri - Colombo Corneli - Giulio Agostini - Guido Romizi - Federico Sorbi - Ferrucci Ferreti* - Dott. *Emilio Bruschelli* consigliere delegato ai contratti.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1941-XX, n. 1326.

Disposizioni integrative al Regio decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, ed al R. decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153, e modifiche ai ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1187, riguardante i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1075, concernente il trattamento economico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute addetto agli Uffici commerciali all'estero;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 1939-XVII,

n. 141, concernente la riorganizzazione dei ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153, contenente disposizioni per il personale degli Uffici commerciali all'estero e modifica ai ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli di gruppo *A*, *C* e personale subalterno di cui alla tabella *A* ed il ruolo di gruppo *A* di cui alla tabella *B*, annesse al R. decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153, sono modificati in conformità delle unite tabelle firmate d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Art. 2.

Per i posti di grado 7° di gruppo *A*, di cui alla annessa tabella *A*, disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'anzianità occorrente per la promozione è di un anno e mezzo.

I funzionari promossi al grado 8° in applicazione dell'art. 4, commi 2° e 4° del R. decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1227, non potranno essere scrutinati per la promozione al grado 7° fino a quando non siano scrutinabili anche i funzionari che, quantunque promossi successivamente al grado 8° medesimo, li precedono in ruolo.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto i posti di gruppo *C* del ruolo tecnico di cui alla annessa tabella *A*, saranno conferiti al personale del medesimo grado del ruolo di gruppo *C*, d'ordine, che ne faccia domanda, previo parere di apposita Commissione presieduta da un direttore generale del Ministero e composta di un ispettore generale per ognuna delle Direzioni generali. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 9°.

I posti che nel grado iniziale del ruolo tecnico di gruppo *C* resteranno disponibili o si renderanno successivamente vacanti, saranno conferiti mediante concorso per esame, a personale appartenente al ruolo d'ordine di gruppo *C* di grado 12° che sia in possesso di particolari cognizioni economiche, merceologiche e doganali, occorrenti per disimpegnare le funzioni proprie del ruolo tecnico.

Nel ruolo tecnico di gruppo *C* non sono ammesse le donne.

La Commissione esaminatrice del concorso di cui al secondo comma sarà formata da un ispettore generale, presidente, da tre funzionari di grado non inferiore al 7° dell'Amministrazione centrale e da un professore d'istituto medio superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto il posto di commesso capo potrà essere conferito ad un primo commesso che abbia compiuto tre anni di anzianità di grado.

Art. 5.

Gli impiegati già promossi al grado 11° di gruppo *C*, per anzianità congiunta al merito, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto prendono posto in ruolo secondo la data della rispettiva promozione, intendendosi sciolta la riserva di anzianità che vi fosse apposta.

Art. 6.

Il Ministro per gli scambi e per le valute ha facoltà di trasferire nel grado 7° del ruolo di gruppo *A* di cui all'unita tabella *B*, un funzionario dello stesso gruppo e dello stesso grado dell'Amministrazione centrale il quale abbia una specifica attitudine ed una particolare competenza in materia di rapporti commerciali con l'estero.

Art. 7.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i posti di grado 8° disponibili nel ruolo di gruppo *A* di cui alla annessa tabella *B*, potranno essere conferiti a funzionari di grado 9° dello stesso ruolo che abbiano già superato con esito favorevole gli esami di merito, indetti ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, ed abbiano raggiunto l'anzianità prescritta.

Art. 8.

Il numero degli avventizi da assumere a contratto in applicazione del 3° e 4° comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 23 aprile 1936-XV, n. 656, e successive modificazioni è elevato di 12 unità.

Art. 9.

Un terzo dei posti di grado 7° di gruppo *A* che si renderanno vacanti nel ruolo di cui alla tabella *B*, potrà essere conferito in seguito a concorso per titoli e per esame a funzionari del ruolo di cui alla annessa tabella *A*, di grado 7° e di gruppo *A*, che abbiano un'anzianità di grado non inferiore a due anni.

Art. 10.

Le sedi abbinate ai sensi della nota apposta alla tabella *C* annessa al R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, restano fissate in numero di due.

Art. 11.

Ai fini del compimento del quinquennio previsto nel primo comma dell'art. 5 del R. decreto 4 marzo 1940-XVIII, n. 153, il servizio prestato con funzioni direttive presso il Ministero per gli scambi e per le valute, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, in uffici aventi per oggetto immediato e diretto i rapporti economici e commerciali internazionali e stretta connessione con l'organizzazione e il funzionamento degli uffici commerciali all'estero, da funzionari di ruolo del Ministero o da funzionari degli Istituti predetti, è equiparato al servizio prestato in qualità di reggente di uffici commerciali all'estero.

La nomina nel ruolo del personale di gruppo *A* degli Uffici commerciali all'estero potrà tuttavia essere conseguita con il computo del servizio indicato nel precedente comma, dopo un

anno di effettivo esercizio delle funzioni di reggente di un ufficio commerciale all'estero e sempre che non vi sia interruzione fra i due periodi di servizio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Vizzini, addì 2 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — CIANO — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, foglio 39. — MANCINI.

Tabella A.

GRUPPO *A*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
4°	Direttori generali	5
5°	Ispettori generali (1)	7
6°	Capi divisione	25
7°	Capi sezione	30
8°	Consiglieri	34
9°	Primi segretari	50
10° e 11°	Segretari e Vice-segretari	55
	Totale	206

GRUPPO *C*.

Ruolo tecnico.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Commissari capi (2)	2
9°	Commissari principali	2
10°	Primi commissari	4
11°	Commissari	10
12°	Commissari aggiunti	22
	Totale	40

Ruolo d'ordine.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	8
10°	Primi archivisti	24
11°	Archivisti	40
12°	Applicati	72
13°	Alunni d'ordine	16
	Totale	160
10°	Assistente alla sorveglianza	1

(1) Oltre a tre posti in soprannumero da riassorbire alle prime vacanze.

(2) Nella prima attuazione del presente decreto i due posti saranno conferiti agli attuali commissari (grado 8°, gruppo *C*) i cui posti furono stabiliti in via transitoria e ad estinzione nel R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656.

Personale subalterno.

Qualifica	Numero dei posti
Commessi capi	1
Primi commessi	3
Commessi e Uscieri capi	27
Uscieri	30
Inservienti	17
Totale	78
Capi agenti tecnici	1
Agenti tecnici	4
Totale	5

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella B.

Gruppo A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Consiglieri commerciali di 1ª classe	2
6°	Consiglieri commerciali di 2ª classe	7
7°	Addetti commerciali di 1ª classe	8
8°	Addetti commerciali di 2ª classe	10
9°	Assistenti addetti commerciali di 1ª classe	10
10° e 11°	Assistenti addetti comm. di 2ª e 3ª classe	12
	Totale	49

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 3 agosto 1941-XIX.
Cessazione del dott. Zenone Benini dalla carica di Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263;

Visto il R. decreto 18 aprile 1939-XVII, con il quale il dottor Zenone Benini è stato nominato Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi;

Visto il R. decreto 3 agosto 1941-XIX, con il quale è stato soppresso il Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dott. Zenone Benini cessa dalla carica di Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi a decorrere dal 31 luglio 1941-XIX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1941-XIX
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 160. — LESEN

(4900)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1941-XIX.
Disciplina della produzione dei motocicli, delle motocarrozzette, dei motofurgoncini e dei motocarri.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER LA GUERRA PER LE CORPORAZIONI E PER GLI SCAMBI E VALUTE

Visto il R. decreto-legge 26 marzo 1941-XIX, n. 426;
Sentita la Corporazione della meccanica;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le accluse norme per la disciplina della produzione dei motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e motocarri.

Roma, addì 8 agosto 1941-XIX

Il Ministro per le comunicazioni: HOST-VENTURI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

p. *Il Ministro per la guerra*: SCUERO

Il Ministro per le corporazioni: RICCI

Il Ministro per gli scambi e le valute: RICCARDI

Norme per la costruzione dei motocicli, motocarrozzette motofurgoncini e motocarri

CAPITOLO I.

GENERALITA'

1. — Le fabbriche nazionali costruttrici di motocicli, motofurgoncini, motocarrozzette e motocarri ed anche di parti staccate dei suddetti veicoli, debbono uniformare la propria produzione ai seguenti tipi costruttivi:

a) motocicli con motore a scoppio da 125 cmc. di cilindrata;
b) motocicli, motocarrozzette e motofurgoncini con motore a scoppio da 175 cmc. di cilindrata;
c) motocicli, motocarrozzette e motofurgoncini con motore a scoppio da 250 cmc. di cilindrata;
d) motocicli, motocarrozzette e motocarri con motore a scoppio da 500 cmc. di cilindrata.

2. — Tutti i motocicli, le motocarrozzette, i motofurgoncini e i motocarri appartenenti alle categorie elencate al punto 1 debbono essere provvisti di motore a scoppio. Per i motori a scoppio da 500 cmc. di cilindrata il ciclo di funzionamento deve essere a quattro tempi. Per i motori a scoppio da 125, 175 e 250 cmc., è ammesso anche il ciclo di funzionamento a due tempi.

Il sistema di accensione per i motori a scoppio da 500 cmc. deve essere con magnete ad alta tensione; per i motori a scoppio da 250, 175 e 125 cmc. sono ammessi anche sistemi di accensione diversi, purchè, quando trattisi di motocicli, possano avviarsi e funzionare regolarmente senza ausilio di alcuna batteria di accumulatori.

3. — Resta libera da parte delle fabbrichhe costruttrici la produzione di biciclette a motore provviste di motore a scoppio con cilindrata non superiore a 100 cmc.

Per i motocicli provvisti di motore con cilindrata da 125 e 175 cmc. non è stabilita alcun'altra prescrizione oltre quelle di carattere generale di cui al punto 2.

Per i motocicli provvisti di motore da 250 e da 500 cmc. come pure per i motofurgoncini, le motocarrozzette ed i motocarri valgono le norme costruttive di cui ai capitoli seguenti

4. — Dall'osservanza delle presenti norme sono esclusi i motofurgoncini ed i motocarri elettrici ad accumulatori e quelli con motore ad iniezione, per i quali si provvederà con norme separate.

5. — Il Ministero delle comunicazioni — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — inteso il Ministero della guerra — Direzione generale della motorizzazione — fisserà anno per anno il numero complessivo di motocicli e motocarrozzette sportivi o da corsa che le fabbriche nazionali potranno produrre con caratteristiche costruttive diverse da quelle stabilite nelle presenti norme e di cui sarà consentita l'immatricolazione nel Regno.

Tale numero complessivo dovrà risultare non superiore al 25 % del quantitativo complessivo di motocicli e motocarrozzette nuovi di fabbrica unificati con motore da 250 e da 500 cmc. immatricolati nel Regno, per impieghi civili, nell'anno precedente.

Per il primo anno di applicazione delle presenti norme sarà consentita la produzione e l'immatricolazione nel Regno di un massimo complessivo di 1500 motocicli e motocarrozzette sportivi o da corsa, non soggetti all'osservanza delle norme.

La ripartizione fra le fabbriche delle aliquote di motocicli sportivi e da corsa è deferita alla Reale Federazione motociclistica italiana.

Nel termine di un anno dalla riapertura della libera circolazione dei motocicli sarà esaurito lo smaltimento dei motocicli non unificati. Dopo tale termine non saranno più immatricolati motocicli di tipo non unificato.

6. — Nel termine di tre mesi dall'emanazione delle presenti norme non saranno più collaudati ed immatricolati autoveicoli a tre ruote con portata superiore a Kg. 1000.

Dopo un anno non si potranno più collaudare ed immatricolare autoveicoli a tre ruote che non corrispondano alle norme.

CAPITOLO II.

MOTOCICLI

7. — *Motocicli con motore a scoppio da 250 cmc. di cilindrata.*

Tutti i motocicli di tipo unificato, provvisti di motore a scoppio da 250 cmc. di cilindrata, debbono uniformarsi alle seguenti caratteristiche costruttive:

a) in pieno assetto di marcia non debbono superare il peso di Kg. 160;
b) a pieno carico, cioè con una persona a bordo e relativo bagaglio (carico complessivo di Kg. 90) debbono poter superare pendenze del 22 % a velocità non superiore a 10 km.-ora;
c) il passo non deve essere superiore a metri 1,40;
d) l'altezza minima dal suolo di tutti gli organi non deve essere minore di mm. 125;
e) il meccanismo del cambio deve consentire almeno tre marce in avanti;
f) i cerchi delle ruote debbono essere con profilo unificato UNI ed avere diametro di calettamento di 484 mm. (denominato da 19 pollici);
g) le ruote debbono essere di facile montaggio e preferibilmente intercambiabili;
h) gli assi debbono essere preferibilmente sfilabili;
i) il serbatoio del carburante deve avere sufficiente capacità per consentire un'autonomia di marcia di almeno 200 Km.;
l) il carburatore deve essere di tipo unificato e nazionale, munito di efficace filtro d'aria;
m) la lubrificazione deve essere automatica, a circolazione forzata, con pompa ad ingranaggi o d'altro tipo con esclusione di rubinetti, i quali debbono essere sostituiti eventualmente con congegni o valvoline automatiche; può derogarsi a tale prescrizione per i motocicli con motore a due tempi;
n) i freni debbono essere due, uno per ciascuna ruota, con comandi indipendenti;

o) il silenziatore deve essere robusto ed efficace, di tipo approvato dall'apposita Commissione istituita presso l'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili;

p) tutti gli organi, ed in particolare modo quelli che richiedono frequenti verifiche (magnete, candele, punterie, testa del motore, ecc.) debbono essere facilmente accessibili;

q) tutti gli organi che risentono l'azione deleteria dell'acqua (magnete, dinamo, carburatore, candele) debbono essere sistemati preferibilmente nella parte più alta del motociclo.

8. — *Motocicli con motore a scoppio da 500 cmc. di cilindrata.*

Tutti i motocicli di tipo unificato, provvisti di motore a scoppio da 500 cmc. di cilindrata, debbono uniformarsi alle seguenti caratteristiche costruttive:

a) in pieno assetto di marcia non debbono superare il peso di Kg. 190;

b) il telaio devè essere di tipo unificato, tale da offrire la massima robustezza e semplicità; provvisto di sospensione elastica anteriore e posteriore. La parte posteriore del telaio deve poter consentire la facile applicazione di un secondo sellino e di un portapacchi regolarmentare del R. Esercito, atto a sopportare un peso di almeno 40 Kg.; fra il bordo posteriore del sellino e la verticale passante per il mozzo della ruota posteriore deve restare uno spazio libero di almeno 330 mm.;

c) a pieno carico, cioè con due persone a bordo e relativo bagaglio (carico complessivo Kg. 180) debbono poter superare pendenze fino al 45 % a velocità non superiore a 6 Km. l'ora; raggiungere la velocità di almeno 75 Km.-ora su salite del 2 %, offrire sufficiente stabilità nel senso longitudinale sulla massima pendenza del 45 % sopra indicata; percorrere anche terreno rotto e strade di campagna a fondo pesante e molto accidentato;

d) il passo non deve essere superiore a metri 1,45;

e) l'altezza minima dal suolo di tutti gli organi non deve essere minore di mm. 160, misurati con il motociclo scarico, in pieno assetto di marcia su terreno orizzontale;

f) il meccanismo del cambio deve consentire almeno quattro marce in avanti;

g) le ruote debbono essere uguali ed intercambiabili fra loro, di facile e semplice montaggio, con cerchi unificati UNI aventi diametro di calettamento di 484 mm. (denominato da 19 pollici); esse debbono consentire la facile applicazione di dispositivi di aderenza;

h) gli assi debbono essere sfilabili;

i) il serbatoio del carburante deve avere sufficiente capacità per consentire un'autonomia di marcia di almeno 200 Km.;

l) il foro interno del canotto dello sterzo deve essere di mm 19 con tolleranza di lavorazione in più;

m) il carburatore deve essere di tipo unificato e nazionale, munito di efficace filtro d'aria;

n) la lubrificazione deve essere automatica, a circolazione forzata, con pompa ad ingranaggi o d'altro tipo, con esclusione di rubinetti, i quali debbono essere sostituiti eventualmente con congegni o valvoline automatiche;

o) i freni debbono essere due, uno per ciascuna ruota, con comandi indipendenti, dimensionati con larghezza in relazione al peso complessivo massimo a pieno carico di 370 Kg.;

p) il silenziatore deve essere di tipo approvato, robusto ed efficace;

q) tutti gli organi ed in particolar modo quelli che richiedono frequenti verifiche (magnete, candele, punterie, testa del motore, ecc.) debbono essere facilmente accessibili;

r) tutti gli organi che risentono l'azione deleteria dell'acqua (magnete, dinamo, carburatore, candele) debbono essere sistemati preferibilmente nella parte più alta del motociclo;

s) il funzionamento del motore deve essere stabile a pieno carico ed alla minima velocità di traslazione del motociclo in relazione alle prestazioni di cui alla precedente lettera o).

CAPITOLO III.

MOTOCARROZZETTE

9. — E' consentita l'applicazione di carrozzette laterali solo ai motocicli di tipo unificato di cui al precedente capitolo II, a condizione che il sistema di attacco della carrozzetta al motociclo sia tale che la carrozzetta possa facilmente separarsi dal motociclo e quest'ultimo resti in ogni sua parte integro senza subire alcuna modifica costruttiva.

E' anche consentita la costruzione di motocicli a telaio rigido solo però nel caso in cui tali motocicli siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'applicazione di carrozzette non distaccabili.

CAPITOLO IV.

MOTOFURGONCINI

10. — Tutti i motofurgoncini di tipo unificato debbono essere ad una ruota anteriore centrale e due posteriori laterali, con unico posto di guida, costituito da un sellino da motociclo.

Tanto i motofurgoncini con motore da 175 cmc. quanto quelli con motore da 250 cmc. debbono utilizzare, per quanto riguarda il motore e le ruote, gli stessi organi dei corrispondenti tipi di motocicli, e, per quanto possibile, gli altri organi

Il cambio di velocità deve avere almeno tre marce avanti, con una prima velocità più ridotta di quella del corrispondente tipo di motociclo.

Nelle sospensioni a balestra le foglie debbono essere di sezione retta unificata.

Le altre caratteristiche costruttive del motofurgoncino con motore da 250 cmc. debbono rispettare, per quanto possibile, le norme stabilite al punto 7 per il corrispondente tipo di motociclo.

L'altezza minima dal suolo di tutti gli organi, esclusi i tamburi dei freni, non deve essere inferiore a mm 180.

Le dimensioni limiti d'ingombro restano così stabilite:

a) per i motofurgoncini con motore da 175 cmc. di cilindrata:

lunghezza massima	m.	3,15
larghezza massima	»	1,20
carreggiata minima	»	1 —
passo	»	2 —

b) per i motofurgoncini con motore da 250 cmc. di cilindrata:

lunghezza massima	m.	3,40
larghezza massima	»	1,35
carreggiata minima	»	1,10
passo	»	2,20

La lunghezza della parte posteriore della cassa di carico in sbalzo rispetto all'asse posteriore non deve superare rispettivamente per i due tipi, m. 0,80 e m. 0,85.

A pieno carico i motofurgoncini con motore da 175 cmc. non devono superare Kg. 600, escluso il conducente; quelli con motori da 250 cmc. non devono superare a pieno carico Kg. 700, escluso il conducente.

La portata non deve comunque essere superiore a 350 Kg.

Tutti i motofurgoncini unificati debbono essere provvisti di due sistemi di freni indipendenti, uno con comando a pedale, l'altro con comando a mano. In ogni caso deve potersi assicurare l'immobilità del veicolo a pieno carico con uno almeno dei due freni sulla pendenza del 25 %.

CAPITOLO V.

MOTOCARRI

11. — Tutti i motocarri di tipo unificato debbono essere provvisti di motore a scoppio da 500 cmc. di cilindrata.

Telaio. — Il telaio deve essere ad una ruota anteriore centrale e due posteriori laterali.

Dimensioni. — Le dimensioni d'ingombro dei motocarri unificati non debbono eccedere i limiti seguenti:

lunghezza massima	m.	3,60
larghezza massima	»	1,50
carreggiata minima	»	1,25
passo	»	2,30

La lunghezza della parte posteriore della cassa di carico, in sbalzo rispetto all'asse posteriore non deve superare m. 1.

E' vietata la costruzione di autoveicoli a tre ruote con dimensioni eccedenti quelle su indicate.

L'altezza minima dal suolo di tutti gli organi, esclusi i tamburi dei freni, non deve essere minore di mm. 200.

Pesi. — A pieno carico i motocarri non debbono superare il peso di Kg. 1550, escluso il conducente. Può consentirsi l'applicazione di cabina asportabile, per il guidatore, purchè di peso non superiore a Kg. 50.

In caso di applicazioni di tale cabina l'anzidetto limite di peso a pieno carico di Kg 1550 può essere superato. La portata utile non deve superare i 1000 Kg.

Prestazioni. — Tutti i motocarri di tipo unificato debbono offrire la seguente prestazione: con un carico utile di 500 Kg., cioè con un peso complessivo di Kg. 1050 escluso il conducente, debbono essere in grado di raggiungere su strada orizzontale la velocità di 10 Km.-ora, e superare salite con pendenza del 25 % a velocità inferiore ad 8 Km.-ora, offrendo sufficiente stabilità nel senso longitudinale.

Il cambio deve realizzare una demoltiplicazione massima in modo da conferire al veicolo su strada orizzontale una velocità minima, al regime massimo del motore, inferiore a 10 Km.-ora.

Ruote. — Preferibilmente le tre ruote debbono essere uguali fra loro ed intercambiabili, con cerchi aventi profilo unificato UNI, con diametro di calettamento di 84 mm. (denominata da 19 pollici), oppure di misura unificata per autovetture, secondo le vigenti tabelle CUNA.

Nel caso che la ruota anteriore non sia uguale alle due posteriori, il cerchio della ruota anteriore deve essere sempre con profilo unificato UNI ed avere diametro di calettamento di 484 mm. (denominato da 19 pollici); il cerchio delle ruote posteriori deve essere della stessa misura oppure di misura unificata per autovetture.

Sospensione. — Nella sospensione a balestre, le foglie debbono essere di sezione retta unificata.

Raggio di volta. — Il meccanismo dello sterzo deve consentire un raggio minimo di volta di m. 4 riferito alla curva di raggio maggiore che viene descritta o dalla ruota anteriore o dalla ruota posteriore esterna.

Altre caratteristiche. — Il motore deve poter funzionare stabilmente a pieno carico alle minime velocità nel settore di utilizzazione con rapporto più basso.

Il carburatore deve essere di tipo unificato, di fabbrica nazionale, provvisto di efficace filtro di aria.

Il cambio di velocità deve consentire non meno di quattro marcie avanti ad una retromarcia.

Il serbatoio del carburante deve avere capacità sufficiente per consentire un'autonomia di marcia a pieno carico di almeno 200 chilometri.

Tutti i motocarri unificati debbono essere provvisti di apposito alloggiamento per una ruota gommata di ricambio.

Freni. — Tutti i motocarri unificati debbono essere provvisti di due sistemi di freni indipendenti, uno con comando a pedale, l'altro con comando a mano. In ogni caso deve potersi assicurare l'immobilità del veicolo, a pieno carico, con uno solo dei freni sulla pendenza del 25 %.

12. — Non è consentita la trasformazione in motofurgoncini e motocarri dei motocicli sportivi di tipo non unificato di cui al punto 5.

E' solo consentita la trasformazione in motofurgoncini e motocarri dei motocicli di tipo unificato, purchè la trasformazione risulti rispondente alle caratteristiche stabilite rispettivamente ai capitoli IV e V.

Tali trasformazioni dovranno però essere eseguite solo dalla fabbrica costruttrice del motociclo, oppure da officine a ciò autorizzate.

CAPITOLO VI.

ORGANI DA UNIFICARE

13. — Oltre agli organi, dei quali è stata prevista l'unificazione nei punti precedenti, a cura dell'UNI dovranno essere stabilite le tabelle di unificazione, che i costruttori dovranno subito rispettare, per i seguenti altri organi e dispositivi applicati ai motocicli, ai motofurgoncini, alle motocarrozzette ed ai motocarri di tipo unificato:

bulloneria, da ridursi a non più di quattro misure UNI;
tamburi dei freni e segmenti dei freni;
posizione dei comandi sul manubrio;
catene di trasmissione;
sella ed attacco sella;
attacco manubrio;
impianto elettrico di illuminazione e segnalazione;
dotazione accessori e relativa sistemazione a bordo;
settore delle marce nel cambio di velocità;
attacco del carburatore;
attacco del silenziatore.

Parimenti i costruttori dovranno subito rispettare tutte le altre tabelle di unificazione UNI che verranno stabilite per i motocicli, i motofurgoncini, le motocarrozzette ed i motocarri di tipo unificato.

CAPITOLO VII.

RICONOSCIMENTO DI AMMISSIBILITA' AL COLLAUDO

14. — Le fabbriche italiane di motoveicoli che intendano produrre motoveicoli di cui alle presenti norme, debbono farne esplicita domanda al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - in carta bollata da L. 6.

La domanda deve essere corredata con i disegni quotati dei motoveicoli stessi, in scala 1:10 e con l'elenco delle loro caratteristiche fondamentali.

15. — Il Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - esaminati i disegni e tutti gli altri documenti che ritenga necessario richiedere alla ditta costruttrice, fissa la data delle prove e degli accertamenti ufficiali.

16. — Le prove e gli accertamenti ufficiali di cui al precedente articolo vengono eseguite con l'intervento di apposita Commissione composta del direttore e di un ingegnere dell'Ufficio tecnico centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e di un tecnico della fabbrica costruttrice.

A seguito dell'esito favorevole dell'esame dei documenti, di cui al precedente art. 12, nonchè delle prove e degli accertamenti ufficiali di cui al presente numero, viene redatto un verbale di riconoscimento di ammissibilità al collaudo, per tutti gli esemplari dello stesso tipo di quello sperimentato che la fabbrica metterà in produzione.

Tale verbale viene sottoscritto dai membri della Commissione giudicatrice.

(4878)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1941-XX.

Nomina di un componente della Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di licenze di costruzione di materiali radioelettrici, nella rappresentanza del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 15 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo, registro n. 4, foglio n. 155 con il quale è stato provveduto alla costituzione della Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di licenze di costruzione di apparecchi e materiali radioelettrici;

Visto il decreto Ministeriale del 12 maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio successivo, registro n. 11, foglio n. 220 con il quale è stato nominato quale componente della Commissione stessa un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti;

Riconosciuta la necessità che della ripetuta Commissione faccia anche parte un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra come da richiesta di quest'ultimo, fatta con lettera 17825/SP del 3 novembre 1941-XX;

Decreta:

Art. 1.

Oltre ai componenti di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 15 gennaio 1941-XIX e all'art. 1 del decreto Ministeriale 12 maggio 1941-XIX citati nelle premesse, farà parte della Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione delle licenze di costruzione dei materiali radioelettrici anche un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Art. 2.

La Commisione è costituita dai seguenti componenti:

Presidente:

Eccellenza Pession gr. cr. prof. ing. Giuseppe, direttore generale delle poste e dei telegrafi.

Componenti:

Bleiner gr. uff. dott. Giuseppe, capo servizio principale Ministero comunicazioni;

Gorio comm. ing. dott. Tullio, direttore Istituto sperimentale P.T.T.;

Provenza cav. uff. dott. Giuseppe, capo sezione Ministero comunicazioni;

Zappalà comm. dott. Giovanni, ispettore generale Ministero finanze;

Favia comm. dott. Giuseppe, capo divisione Ministero corporazioni;
Faggioni comm. Mario, tenente colonnello Genio navale presso il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;
Eccellenza Manni generale Giuseppe, vice presidente Confederazione della meccanica;
Bacchini dott. ing. Cesare, nella rappresentanza dei datori di lavoro industriali;
Bozzo cav. Federico, nella rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
Cavalieri Ducati ing. comm. Bruno, nella rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;
Cambi comm. Mario, nella rappresentanza della Confederazione fascista dei commercianti.

Membri supplenti:

Cav. uff. Geranzani Cesare, capo divis. Ministero finanze;
Polini comm. dott. Roberto, capo sezione Ministero corporazioni;
Donadio ing. Giacomo, componente della Confederazione fascista degli industriali.

Al componente cav. uff. dott. Giuseppe Provenza sono anche affidate le funzioni di segretario.

Art. 3.

Ai componenti indicati nell'articolo precedente spettano i compensi stabiliti dall'art. 3 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, con le riduzioni di legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1941-XX

(4885) *Il Ministro*: HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX.
Costituzione della Deputazione della borsa valori di Roma per l'Anno XX E.F.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925-III, n. 376;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926-IV, n. 2043;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma;

Decreta:

La Deputazione della borsa valori di Roma è così costituita per l'Anno XX E. F.:

Deputati effettivi:

Ceresa cav. gr. cr. Eccellenza Alessandro, delegato governativo;
Il direttore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Zarù gr. uff. Giulio, per la Stanza di compensazione;
Mittiga comm. Alfredo, Bompard comm. dott. Paolo, Ferretti senatore gr. uff. rag. Giacomo, Natali comm. Tito, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:

Aguglia dott. Mario, delegato governativo;
Ravasini cav. gr. cr. dott. Ruggero, per l'Istituto di emissione;
Zanni comm. Michele, Odevaine gr. uff. Claudio, Ceccarini comm. Renato, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

L'ispettore superiore del Tesoro delegato per la Borsa valori di Roma fa parte della Deputazione di borsa, come membro senza voto deliberativo.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XIX

(4886) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1941-XX.
Proroga del termine per la concessione dei premi di conferimento agli ammassi del grano tenero e duro, dell'avena e delle fave.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1941-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1941-XX, n. 286, con il quale sono stati fissati termini per la concessione dei premi e per il conferimento dei cereali e delle fave agli ammassi;

Ritenuta la necessità di consentire una proroga a tali termini nell'Italia settentrionale, a causa di difficoltà relative ai servizi di trasporto;

Decreta:

Articolo unico.

E' prorogato dal 15 al 31 dicembre 1941-XX, il termine entro il quale nell'Italia settentrionale possono essere effettuati i conferimenti agli ammassi del grano tenero e duro, dell'avena e delle fave, con diritto a beneficiare dei premi di cui all'art. 2 della legge 24 agosto 1941-XIX, n. 991.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1941-XX

(4905) *Il Ministro*: TASSINARI

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1941-XX.
Disciplina dell'approvvigionamento della distribuzione e del consumo delle nocciole, delle mandorle e delle relative farine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 17 ottobre 1941-XIX, n. 246, che disciplina il mercato delle nocciole;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 17 ottobre 1941-XIX, n. 246, che determina i prezzi delle nocciole di produzione 1941;

Ritenuta la necessità, per cause derivanti dall'attuale stato di guerra, di disciplinare in modo totalitario l'approvvigionamento, la distribuzione ed il consumo delle nocciole, delle mandorle e delle relative farine;

Sentito il Comitato centrale per il coordinamento ed il controllo della disciplina dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono vincolati a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le nocciole e le mandorle, sia in guscio che sgusciate, per i quantitativi eccedenti il limite di cui al successivo art. 2, e le relative farine, da chiunque detenute.

Pertanto è vietata qualsiasi cessione di tali generi se non effettuata sulla base della disciplina stabilita nel presente decreto. Sono altresì risoluti tutti i contratti in via di esecuzione, stipulati antecedentemente alla data del presente decreto.

Art. 2.

E' fatto obbligo a tutti coloro che detengono quantitativi di nocciole o di mandorle non inferiori, per ciascun genere, a chilogrammi 100 se con guscio ed a chilogrammi 50 se sgusciate, nonchè le relative farine, di denunciarne l'intera consistenza entro il 24 dicembre 1941-XX.

Le denuncie debbono essere presentate nei Comuni capiluogo di provincia alle Sezioni della ortofrutticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, e negli altri Comuni ai podestà, i quali le trasmetteranno, alle Sezioni predette, entro dieci giorni dal termine fissato per la presentazione delle denuncie stesse.

Art. 3.

Il Settore della frutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura è incaricato di provvedere, a mezzo delle dipendenti Sezioni provinciali della ortofrutticoltura, all'assegnazione dei generi vincolati a norma del precedente art. 1, secondo un piano stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con gli altri Ministeri interessati.

Art. 4.

La vendita diretta al consumatore dei generi suddetti è consentita fino al 10 gennaio 1942-XX, limitatamente ai quantitativi esistenti presso i negozi di vendita al dettaglio.

Art. 5.

Dal 1° gennaio 1942-XX è vietato l'impiego dei generi vincolati a norma del precedente art. 1 nella confezione di dolciumi, torroni similari e di qualsiasi altro prodotto. E' vietata altresì, con la stessa data, la fabbricazione dei dolci fatti con noci, come pure la confezione dei fichi imbottiti con mandorle, nocciole e noci.

Di tali prodotti è peraltro consentita la vendita fino al 10 gennaio 1942-XX.

Art. 6.

E' abrogata qualsiasi disposizione che comunque contrasti con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il Ministro: TASSINARI

(4916)

AVVISI DI RETTIFICA

Nel bando del DUCE in data 31 agosto 1941-XIX — recante disposizioni concernenti il trattamento dei beni nemici nonchè la custodia delle proprietà esistenti nei territori francesi occupati dalle Forze armate italiane — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 in data 4 ottobre 1941-XIX, all'art. 14, 2° comma, 1° alinea dove è detto «... articolo precedente» devesi leggere «... comma precedente».

(4906)

La data del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, relativo alla cessazione del fascista Zenone Benini dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 1941-XIX, deve rettificarsi, sia nel sommario (pag. 3305, prima colonna) che nel testo (pag. 3312, seconda colonna e pag. 3313, seconda colonna), nel senso che ove è detto «31 *luglio* 1941-XIX» devesi leggere «3 *agosto* 1941-XIX».

(4907)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 20967 del 9 dicembre 1940-X.X, i signori Foà Fabrizio e Miranda fu Edoardo e di Bonardi Bianca, nati rispettivamente a Roma l'11 agosto 1922, ad Arsoli il 28 maggio 1925 e il 6 novembre 1927, residenti a Roma, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome «Foà» con quello materno «Bonardi», ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

Il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti di legge quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 maggio 1941-XIX, n. 125 e sul Foglio annunzi legali della provincia di Roma del 24 giugno 1941-XIX, n. 50.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4849)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 21472 del 30 agosto 1941-XIX, i signori Levi Moriggia, Sergio e Giorgio di Vittorio e di Moriggia Leandra, nati a Roma il 27 novembre 1924 e il 27 luglio 1930, residenti a Roma, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome «Levi Moriggia» con quello «Moriggia», ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4850)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 26097 del 30 agosto 1941-XIX, la signorina Morpurgo Vittoria fu Filippo e di Dal Fonte Caterina, nata a Trieste il 4 febbraio 1901 e residente a Roma, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome «Morpurgo» con quello di «Dal Fonte», ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4851)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18835 del 30 settembre 1941-XIX, i signori Tagiuri Berta e Vittorio di Eugenio e di fu Taccetti Isola, nati a Livorno il 25 marzo 1888 e il 18 marzo 1896, residenti a Pisa, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome «Tagiuri» con quello di «Taccetti», ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4852)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Sesta Presa, con sede in Padova

Con decreto Ministeriale 22 novembre 1941-XX è stato approvato con alcune modifiche ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica Sesta Presa, con sede in Padova.

(4894)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Roggia Gavardina, con sede in Gavardo (Brescia)

Con decreto Ministeriale 22 novembre 1941-XX, n. 5267, ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica Roggia Gavardina, con sede in Gavardo, provincia di Brescia.

(4895)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica utenti Seriola Nuova di Chiari, con sede in Ospitaletto Bresciano (Brescia).

Con decreto Ministeriale 5 dicembre 1941-XX, n. 5271, è stato approvato, ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica utenti Seriola Nuova di Chiari, con sede in Ospitaletto Bresciano.

(4896)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile immobiliare 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie 4ª, n. 670474, di L. 335, rilasciata il 12 agosto 1939 dalla Esattoria di Taranto, per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Palazzo Caroli Maria e figli Palazzo Concetta, Maria Angela, Adalgisa, Adele, Idolo, Mario, Alberto e Furio, per l'art. 343 del ruolo fabbricati del comune di Taranto, con designazione della stessa denunziante per il ritiro dei titoli.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Taranto l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 18

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali serie 7ª, n. 84558, di L. 401, del 21 febbraio 1940 e n. 84772, di L. 133, del 20 marzo 1940, rilasciate dalla Esattoria di Mogliano Veneto, per versamento della prima della 1ª-3ª rata e la seconda della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Neri Raul di Tancredi per l'art. 30 del ruolo fabbricati del comune di Mogliano Veneto, con designazione dello stesso istante per il ritiro dei titoli.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Treviso l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 19

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 8ª, n. 719916, di L. 66 e n. 719917, di L. 33, rilasciate entrambe il 14 ottobre 1940 dalla Esattoria di Empoli (Firenze), rispettivamente per versamento delle rate 5ª e 2ª delle quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovute dalla ditta Giani Don Rocco fu Cosimo, secondo l'art. 96 e dalla ditta Soldi Angiolo fu Sabatino, secondo l'art. 13 del ruolo terreni del comune di Empoli, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Soldi Angiolo fu Sabatino.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Firenze, la attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 20

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali serie 9ª, n. 326675, di L. 300 e n. 326676 di L. 400 rilasciate il 25 novembre 1940 dalla Esattoria di Bitonto per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Volpe Maria di Gioacchino in Volpe, per l'art. 853 del ruolo terreni del comune di Bitonto, e da Volpe Sabino di Nicola, per l'art. 854 del ruolo terreni del comune di Bitonto, con designazione di Volpe Maria fu Gioacchino per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 21

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali serie 6ª, n. 530417, di L. 35 e n. 530418, di L. 50, rilasciate in data 31 agosto 1938-XVI, dalla Esattoria di Conegliano, per versamento 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla Ditta Donadon Enrico, Nicola ed Eugenio fu Andrea, per l'art. 20-21 del ruolo terreni del comune di S. Lucia di Piave la 1ª, e per l'art. 20 del ruolo fabbricati del comune di S. Lucia di Piave la 2ª, con designazione per il ritiro dei titoli definitivi del prestito di Donadon Eugenio fu Andrea.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Treviso, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 22

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie 6ª, n. 190288, di L. 83, rilasciata il 16 ottobre 1940 dalla Esattoria di Rieti, per versamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marcucci Antonio di Nazzareno, per l'art. 3 del ruolo fabbricati del comune di Greccio con designazione dello stesso denunziante per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Rieti, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 23

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 926006, serie 6ª, di L. 600, rilasciata il 3 dicembre 1940 dalla Esattoria comunale di Castroreale, per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Spina Carmela fu Giovanni, secondo l'art. 13 del ruolo febbricati del comune di Castroreale, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Spina Carmela fu Giovanni.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Messina, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 24

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie 2ª, n. 210629, di L. 317, rilasciata il 16 marzo 1937 dalla Esattoria di Tresnuraghes, per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Falchi Marras Giuseppa, Angelo, Sebastiana e Francesco fu Giuseppe e Urgu Giovanni di Francesco, per l'art. 53 del ruolo terreni del comune di Suni, con designazione di Falchi Marras Giuseppa fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Nuoro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 25

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª, n. 271888, di L. 16, rilasciata il 16 dicembre 1937 dalla Esattoria di Valdobbiadene (comune di Vidor), per versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Manto Leone-Soave di Antonio, secondo l'art. 97 del ruolo terreni del comune di Vidor, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Manto Leone-Soave di Antonio.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, ai fini della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

(3156) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 10 dicembre 1941-XX - N. 244

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,25	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380.23
Portogallo (scudo)	0,7820	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,725
Id. 3,50 % (1902)	76,575
Id. 3 % lordo	52,675
Id. 5 % (1935)	95,075
Redimibile 3,50 % (1934)	75,025
Id. 5 % (1936)	96,175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,975
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,875
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,325
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,75
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	98,10
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,625

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 dicembre 1941 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Maranca Alfredo, residente nel comune di Nocera Inferiore, distretto notarile di Salerno, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 2 gennaio 1942, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 12 dicembre 1941-XX

p. Il Ministro: PELOSI

(4911)

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Graduatoria generale del concorso a 16 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che approva i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare;

Visto il R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1234, che approva il regolamento del personale del Ministero stesso;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1941-XIX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1941-XIX) col quale è stato indetto un concorso per 16 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo *C*);

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1941-XIX (registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese, al registro n. 6, foglio n. 197) col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice, in seguito al risultato degli esami del concorso a 16 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine di questo Ministero indetto col citato decreto Ministeriale 16 gennaio 1941-XIX:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1	Alessio Francesco	8,85	7,85	16,70
2	Manganelli Egidio	9,50	6,45	15,95
3	Chibbaro Giovanni	8,50	7,05	15,55
4	Prisco Nicola Triestino	8,05	6,95	15 —
5	Coico Costantino (coniugato)	8,30	6,65	14,95
6	Paparella Emanuele	8 —	6,90	14,90
7	Giovannelli Varo (coniugato)	8,05	6,80	14,85
8	Catania Francesco	7 —	7,80	14,80
9	Scarinci Antonio (coniugato)	8,05	6,70	14,75
10	De Rossi Gaetano (coniugato, ex-combattente).	7,375	7,15	14,525
11	Belli Edmondo	7 —	7,45	14,45
12	Ferrario Oreste (coniugato)	7 —	7,40	14,40
13	Boni Clito (coniugato)	7 —	7 —	14 —
14	Pinci Guglielmo (coniugato ex-combattente)	7 —	6,95	13,95
15	Russo Francesco	7,35	6,55	13,90
16	Piccirillo Umberto (coniugato).	7 —	6,85	13,85
17	Nuccetelli Antonio (coniugato).	7,45	6,35	13,80
18	Bagnardi Mario	7,05	6,70	13,75
19	Preite Luigi	7,375	6,25	13,625
20	Aiello Giovanni (orf. di guerra)	7 —	6,50	13,50
21	Lamonica Mario	7 —	6,50	13,50
22	Vento Gaspare	7,45	6 —	13,45
23	Finelli Luigi	7,225	6 —	13,225
24	Guerrieri Guglielmo (coniugato)	7 —	6 —	13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Alessio Francesco
2. Manganelli Egidio
3. Chibbaro Giovanni
4. Prisco Nicola Triestino
5. Coico Costantino (coniugato)
6. Paparella Emanuele
7. Giovannelli Varo (coniugato)
8. Catania Francesco
9. Scarinci Antonio (coniugato)
10. De Rossi Gaetano (coniug. ex-combattente)
11. Belli Edmondo
12. Ferrario Oreste (coniugato)
13. Boni Clito (coniugato)
14. Pinci Guglielmo (coniugato, ex-combattente)
15. Piccirillo Umberto (coniug.)
16. Aiello Giovanni (orf. di g.).

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Russo Francesco
2. Nuccetelli Antonio (coniug.)
3. Bagnardi Mario
4. Preite Luigi
5. Lamonica Mario
6. Vento Gaspare
7. Finelli Luigi
8. Guerrieri Guglielmo (coniug.)

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1941-XX

Il Ministro: PAVOLINI

(4913)

REGIA PREFETTURA DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1939-XVIII, n. 105, col quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1939-XVIII;

Visti i successivi decreti n. 5926 del 2 aprile 1940-XVIII, n. 16548 del 7 ottobre 1940-XVIII, con i quali il termine della presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso veniva prorogato al 30 novembre 1940-XVIII;

Visto il decreto in data 6 marzo 1941-XIX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 7655 del 24 maggio 1941-XIX relativo all'ammissione delle candidate al concorso;

Vista la graduatoria delle candidate formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e gli articoli 65 e 23 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate al concorso in oggetto così formulata:

1. Gambino Maria . . . . voti 61,879/100
2. Cavallotti Maria . . . . » 59,137/100
3. Bottignole Ermenegilda . . . . . . » 58,925/100
4. Rosso Bianca . . . . » 58,807/100
5. Malafarina Maria . . . . » 57,549/100
6. Orlando Pierina . . . . » 55,958/100
7. Barbero Anna . . . . » 55,425/100
8. Risso Giuseppina . . . . » 55,052/100
9. Mazza Fiorina . . . . » 54,773/100
10. Brigada Ofelia . . . . » 54,753/100
11. Villata Ida . . . . » 54,582/100
12. Gianoglio Irene . . . . » 54,270/100
13. Soria Irma . . . . » 53,224/100
14. Brunetti Attilia . . . . » 52,327/100
15. Gioffredo Anna . . . . » 51,746/100
16. Nebiolo Aurelia . . . . » 51,708/100
17. Novara Vittorina . . . . » 51,533/100
18. Ollino Caterina . . . . » 51,462/100
19. Nebiono Rosmunda . . . . » 51,187/100
20. Forno Luigia . . . . » 50,743/100
21. Pregno Lucia . . . . » 50,228/100

22. Tonelli Anna . . . . voti 49,645/100
23. Ponzio Angela . . . . » 49,055/100
24. Tartaglino Maria . . . . » 48,628/100
25. Ferrero Caterina . . . . » 48,350/100
26. Corrado Annetta . . . . » 48,135/100
27. Ponzetto Mattea . . . . » 48,062/100
28. Ouniberti Rosa . . . . » 47,908/100
29. Zucca Carolina . . . . » 47,843/100
30. Pipino Antonia . . . . » 47,377/100
31. Scaglione Emma . . . . » 47,296/100
32. Acleo Maddalena . . . . » 47,058/100
33. Mosagna Agostina . . . . » 46,786/100
34. Marchiaro Felicita . . . . » 46,549/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Asti, addì 29 novembre 1941-XX

Il prefetto: LI VOTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il proprio decreto odierno n. 18525/San. col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso per il conferimento di nove posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939-XVIII;

Esaminate le domande delle candidate,

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso per le sedi a fianco di ciascuna indicate le seguenti candidate:

1. Gambino Maria, per la condotta comunale di Moncucco Torinese;
2. Cavallotti Maria, per la condotta comunale di Isola d'Asti;
3. Bottignole Ermenegilda per la condotta consorziale Berzano S. Pietro-Albugnano;
4. Rosso Bianca, per la condotta consorziale S. Paolo Solbrito-Dusino S. Michele;
5. Malafarina Maria, per la condotta comunale di Castel Boglione;
6. Orlando Pierina, per la condotta comunale di S. Martino Alfieri;
7. Barbero Anna, per la condotta comunale di Penango;
8. Mazza Fiorina, per la condotta consorziale Antignano-Celle Enomondo;
9. Brigada Ofelia, per la condotta consorziale Camerano Casasco-Chiusano d'Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Asti, addì 29 novembre 1941-XX

Il prefetto: LI VOTI

(4862)

REGIA PREFETTURA DI TREVISO

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 26279 in data 28 dicembre 1939 ed i successivi aggiornamenti, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939 per le sedi di Treviso condotta IV (frazione Sant'Antonino e San Lazzaro) e Montebelluna condotta IV di Caerano;

Vista la graduatoria delle concorrenti stabilita dalla Commissione giudicatrice del suddetto concorso nominata con decreto Ministeriale 6 marzo 1941-XIX avente sede in Udine;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la graduatoria delle concorrenti in suaccennati posti di ostetrica condotta nell'ordine sottoindicato:

1. Bazzo Ida . . . . punti 62,1875 su 100
2. Paggin Teresa . . . . . » 51,9375 »
3. Colognese Luigia . . . . . » 51,0312 »
4. Dalla Torre Edera . . . . . » 50,5625 »
5. Dametto Luigia . . . . . » 50,0500 »
6. Betto Teresa . . . . . » 49,2812 »
7. Pattaro Palmira . . . . . » 46,9687 »
8. De Meneghi Bruna . . . . . » 46,5312 »

Treviso, addì 29 novembre 1941-XX

Il Prefetto.

(4780)

REGIA PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il decreto prefettizio in data 30 dicembre 1939-XVIII, col quale veniva bandito un pubblico concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1939-XVIII;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto e la graduatoria delle candidate idonee;

Visto l'art. 60 testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate del concorso predetto così formata:

1. Bocchini Moncelli Adalgisa . . . . punti 60
2. Barelli Adele . . . . » 55,812
3. Boldrini Masci Armida . . . . . » 54,656
4. Soldà Aurora . . . . » 54,375
5. Ossi Carmela . . . . » 54,031
6. Lucertini Mencaccini Ada . . . . » 52,375
7. Cantarelli Gallo Ida . . . . . » 51,968
8. Valigi Ida . . . . » 51,875
9. Graziani Batori Iole . . . . . » 51,520
10. Panfili Aloisa . . . . » 51,218
11. Bertozzi Farneti Maria . . . . . » 50,625
12. Mambelli Elda . . . . » 50,53
13. Insom Luigia . . . . » 50,46
14. Polato Maria . . . . » 50,437
15. Venturi Carmela . . . . . . » 50,343
16. Rastelli Rossetti Matilde . . . . » 50,125
17. Del Mul Augusta . . . . . . » 50,062
18. Soncini Silvia . . . . » 49,937
19. Matovani Teresa . . . . . . » 49,625
20. Mastropietro Gabbrielli Virginia . . . » 49,550
21. Gualtieri Manci Lina . . . . . » 49,500
22. Torri Zoppi Irma . . . . . . » 49,343
23. Catterini Ines . . . . » 49,250
24. Saloni Orlanda . . . . » 49,156
25. Passetti Piera . . . . » 49,062
26. Pianigiani Cecilia . . . . . . » 49
27. Moscatelli Picchi Evelina . . . . » 48,812
28. Volpi Bartolini Elena . . . . . » 48,406
29. Sottani Ubaldina . . . . . . » 48,155
30. Ferrari Irma . . . . » 48,125
31. Gambugiati Argentina . . . . . » 47,937
32. Di Marco Aimeres . . . . . . » 47
33. Mori Leonilde . . . . » 46,781
34. Pimpinelli Maria . . . . . . » 46,777
35. Ficola Veneranda . . . . . . » 46,450
36. Gamberini Amedea . . . . . . » 46,406
37. Caselli Malvina . . . . » 46,375
38. Stocchi Truffini Giulia . . . . . » 46
39. Tori Conti Natalina . . . . . » 45,312
40. Laudenzi Trabalza Bianca . . . . » 44,625
41. Bernardi Litti Corinna . . . . . » 44,500
42. Bisaccioni Clelia . . . . . . » 43,437
43. Lamincia Giacomini Ada . . . . . » 43,125
44. Brozzetti Pimpinelli Maria . . . . » 42,777
45. Gille Scatolini Eleonora . . . . . » 36,531

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino della Prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 25 novembre 1941-XX

Il prefetto: CANOVAI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939;

Esaminate le domande presentate dalle candidate e le sedi da esse richieste in ordine di preferenza;

Visto l'art. 59 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso predetto per le sedi a fianco di ciascuna indicata le seguenti candidate:

1. Bocchini Monacelli Adalgisa, per la condotta del capoluogo di Passignano;
2. Barelli Adele, per la condotta di Trevi,
3. Boldrini Masci Armida, per la candotta di Casenove del comune di Foligno;
4. Soldà Aurora, per la condotta di Bevegna;
5. Ossi Carmela, per la condotta di Petrignano d'Assisi;
6. Lucertini Mencaccini Ada, per la condotta di Castiglion Fosco di Piegaro;
7. Cantarelli Gallo Ida, per la condotta del capoluogo di Marciano;
8. Valigi Ida, per la condotta di Lugnano di Città di Castello;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino della Prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 25 novembre 1941-XX

(4782) *Il prefetto*: CANOVAI.

REGIA PREFETTURA DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio avviso di concorso ai posti di ostetrica condotta dei Comuni della provincia di Arezzo, vacanti al 30 novembre 1939, emesso in data 29 dicembre 1939-XVIII;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 6 marzo 1941-XIX, e la graduatoria firmata dalla Commissione stessa delle candidate risultate idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta dei Comuni della provincia di Arezzo vacanti al 30 novembre 1939-XVIII, bandito in data 29 dicembre 1939-XVIII:

1. Farsetti Biagini Orlanda . . . . . . punti 55,843/100
2. Zampini Bordoni Bruna . . . . . . » 51,406/100
3. Fabbroni Bruna . . . . » 50,812/100
4. Palazzini Sguazzini Valenza . . . . » 47,093/100
5. Nistri Cavallini Anna . . . . . . » 43,281/100
6. Simonelli Cocchini Gina . . . . . . » 43,125/100
7. Cherici Albertina . . . . » 42,031/100
8. Boldrini Bianca . . . . » 41,375/100

Arezzo, addì 2 dicembre 1941-XX

Il prefetto: RISTAGNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio decreto di egual numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta dei Comuni della provincia di Arezzo, vacanti al 30 novembre 1939-XVIII, bandito in data 29 dicembre 1939-XVIII;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche, che parteciparono al concorso di cui sopra, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso, per i posti indicati a fianco di ciascuna di esse, secondo le preferenze indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso:

1. Farsetti Biagini Orlanda - Stia, 1ª condotta ostetrica;
2. Zampini Bordoni Bruna - Civitella della Chiana, condotta ostetrica di Civitella;
3. Fabbroni Bruna - Arezzo, condotta ostetrica della Rassinata (9ª di campagna);
4. Palazzini Sguazzini Valenza - Cortona, condotta ostetrica di Teverina.

Arezzo, addì 2 dicembre 1941-XX

Il prefetto: RISTAGNO

(4860)

REGIA PREFETTURA DI AOSTA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AOSTA

Visto il decreto prefettizio n. 21567 in data 31 dicembre 1939-XVIII, con il quale fu bandito pubblico concorso ai posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1939-XVIII;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del detto concorso nominata con decreto Ministeriale 6 marzo 1941-XIX, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 1941, n. 79;

Vista la graduatoria delle candidate risultate idonee;

Visto l'art. 23 del Regolamento per la svolgimento dei concorsi ai posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle seguenti ostetriche risultate idonee partecipanti al concorso bandito con decreto prefettizio 21567 del 31 dicembre 1939-XVIII:

1. Pistono Gard. Pierina
2. Monti Rosa
3. Regruto Santina
4. Bottignole Ermenegilda
5. Ardissone Alfredina
6. Cossa Margherita
7. Guglielmino Maria
8. Menardo Angela
9. Marta Margherita
10. Guglielmino Caterina
11. Miglio Caterina
12. Ombra Adelaide
13. Arbore Maria
14. Bosio Ida
15. Dallou Vincenzina
16. Clerico Anna
17. Marengo Caterina
18. Audero Liliana
19. Fibrelli Ernesta.

Copia del presente decreto viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Antei Sant'Andrea, Brussone, Palazzo Piverone, Ponte San Martino, Ronco Canavese e Villanova Baltea.

Aosta, addì 21 novembre 1941-XX

Il prefetto: SIGNORELLI

(4872)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.